

COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA DETENZIONE DEI CANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 35 del 29 novembre 1996

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Art. 1

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante gli obblighi ed i comportamenti dei cittadini detentori di cani nel territorio del Comune di Telve.

Art. 2

Le persone che intendano detenere, a qualsiasi titolo, cani di qualunque razza, entro il sesto mese di vita o, per cani di età superiore, entro 30 giorni dall'inizio della detenzione, sono tenute a comunicarne il possesso all'Ufficio comunale di Vigilanza, che provvede ad apposita registrazione ai fini della vigilanza urbana.

Art. 3

All'atto della comunicazione viene attribuito ad ogni cane un numero segnato su apposita piastrina, che viene consegnata al detentore del cane. A cura del proprietario tale numero deve essere inciso anche sul collare del cane insieme alla sigla "Telve".

Piastrina e collare devono garantire in ogni momento l'identificazione del cane.

Art. 4

La detenzione dei cani nei singoli alloggi non deve essere pregiudizievole alla salute umana, né arrecare disturbo o molestia al vicinato.

Al verificarsi dei suddetti inconvenienti il Sindaco, sentiti, ove occorra, l'Ufficio sanitario-veterinario o il Servizio vigilanza urbana, può disporre accertamenti sanitari sui cani e sulle condizioni di detenzione degli stessi, nonché, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il loro allontanamento.

Art. 5

E' vietato lasciar vagare i cani per le strade e piazze pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire liberamente dall'alloggio privato o dal luogo di detenzione, incustoditi e privi di idonea museruola. Se condotti in mezzi pubblici, per gli stessi è obbligatorio l'uso della museruola e del guinzaglio, in modo tale che il cane possa venir trattenuto il più possibile vicino all'accompagnatore.

E' fatto inoltre divieto di introdurre cani negli esercizi commerciali, nei laboratori o in locali ove si eserciti la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti e bevande.

Nel caso di imbrattamento del suolo pubblico o aperto al pubblico transito con escrementi di cane, l'accompagnatore deve provvedere all'immediata rimozione e pulizia, utilizzando appropriati strumenti e contenitori; questi ultimi, convenientemente chiusi, possono essere depositati nei contenitori dei r.s.u..

Art. 6

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani che si trovano entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.

Se il suolo privato è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. In ambedue i casi va garantito spazio sufficiente all'attività motoria del cane.

La catena deve avere robustezza tale da non consentire strappi ed impedire all'animale di uscire dal suolo privato.

E' comunque prescritta l'esposizione, ben visibile, di cartello con la scritta "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia e dei non vedenti, quando sono utilizzati per servizio.

Art. 7

E' vietato l'accesso dei cani nei parchi e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di deroga con decisione Giunta comunale, purché, in ogni caso, sia previsto l'obbligo del guinzaglio.

Art. 8

I cani trovati vaganti in violazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno catturati e tenuti in custodia. I rispettivi proprietari, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono tenuti al pagamento delle relative spese.

Art. 9

E' vietato maltrattare i cani o sottoporli ad inutili sofferenze. I cittadini che intendano sopprimere i propri cani sono tenuti a farlo con metodi eutanasi, servendosi del veterinario di fiducia o presso strutture pubbliche.

Art. 10

Al fine di garantire adeguata protezione dei cani, sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, 1° comma, della Convenzione Europea sulla Protezione degli animali, ratificata con L. 14 ottobre 1985, n. 623.

Art. 11

Le sanzioni amministrative per le infrazioni alle presenti norme regolamentari saranno determinate da apposita deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P.

Estratto della convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento,
adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e ratificata con L. 14 ottobre 1985, n. 623.

TITOLO I Principi generali

Articolo 3

Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento - siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche.

Articolo 4

1. La libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa procurargli sofferenze o danni inutili.

2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche.

Articolo 5

L'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione dell'aria, l'aerazione del ricovero dell'animale e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore devono essere appropriati - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento - ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformità con l'esperienza acquisita e le cognizioni scientifiche.

Articolo 6

Nessun animale deve essere alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze e danni inutili; inoltre la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

Articolo 7

1. Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo.